

N. 03279/2009 REG.SEN.
N. 00653/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 653 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Fiorfiore Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bellardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Stati Uniti, 62;

contro

Comune di Montegrosso D'Asti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Massimo Andreis, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

nei confronti di

Immobiliare Commerciale Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Greppi, Paolo Monti e Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

Struttura Unica Associata per le Attivita' Produttive del Comune di Montegrosso, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Margherita Societa' Per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Bellardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Stati Uniti, 62;

per l'annullamento

- dell'autorizzazione n. 7381 del 11/10/2007 (doc 1);
- del permesso di costruire n. 25/07 del 15/10/2007 (doc. 2);
- di ogni atto connesso e presupposto.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montegrosso D'Asti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare Commerciale Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2009 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente, società avente per oggetto sociale la piccola e media distribuzione (supermercati), espone di aver deciso, nella propria pianificazione commerciale, di affidare propri punti vendita in affitto a soggetti terzi, i quali, nella propria autonomia, ma nel

rispetto della destinazione e dell'avviamento di ciascun punto vendita, gestiscano in proprio i punti vendita medesimi dietro pagamento del relativo corrispettivo.

Si espone, in particolare, che la ricorrente è proprietaria del punto vendita sito in Montegrosso (Asti), via Asti Mare 17, per il quale l'esponente ha stipulato, in data 23.6.1999 un contratto di affitto ramo d'azienda con la società Viva di Viarengo Valter & C. s.a.s., in forza del quale è stato risolto il contratto di affitto precedentemente in corso con la società GD s.r.l., con contestuale stipulazione del nuovo affitto a favore della Viva s.a.s. che ha assunto la gestione del punto vendita alle condizioni previste in contratto.

Si espone ancora che, con lettera del 26.2.2008, la Viva s.a.s. comunicava all'esponente di essere venuta a conoscenza che a circa 300 metri di distanza dal proprio esercizio commerciale sito in Montegrosso d'Asti, via Asti Mare n. 17, sarebbe stato costruito un punto vendita concorrente con un'area vendita più che raddoppiata (circa 1400 metri quadri); si valutava, pertanto, l'ipotesi del recesso; secondo parte ricorrente, nelle valutazioni preliminari del Piano Regolatore del Comune di Montegrosso e delle norme in vigore era stata esclusa nel modo più assoluto la possibilità di edificazione di altri centri commerciali nelle vicinanze di quello oggetto dell'affitto di ramo d'azienda.

Si espone, quindi, che, a seguito di accesso agli atti, ed in particolare in seguito all'esame del Progetto di insediamento commerciale in via Asti Mare, "(richiesta riconoscimento L1 ex art. 30, all. A., D.C.R. 59/10831)", si rileva che in data 26.10.2005 l'Immobiliare Commerciale srl aveva presentato presso il Comune di Montegrosso d'Asti un Piano Esecutivo Convenzionato per l'area DC1, con contestuale richiesta di riconoscimento

di localizzazione commerciale urbano periferica non addensata I.2, ai sensi degli artt. 14 e 30 della D.C.R. 347/42514 del 29/10/1999; tale P.E.C. era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4.4.2006; in data 5.4.2006 era stata perfezionata la convenzione urbanistica tra la società Immobiliare Commerciale ed il Comune di Montegrosso d'Asti. Con la richiesta di riconoscimento L1, l'Immobiliare Commerciale srl dando atto dell'emanazione da parte della Regione Piemonte dei nuovi criteri di programmazione urbanistica commerciale di cui al D.C.R. 59/10831, e a fronte della delibera della Giunta del Comune di Montegrosso d'Asti n. 166 del 29.6.1993, con la quale le aree oggetto del P.E.C. risultavano essere inserite nel centro abitato del territorio comunale, ha formulato esplicita richiesta di localizzazione commerciale urbana non addensata I.1; a fronte di tali richieste il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 25/07 e l'autorizzazione all'apertura nei locali oggetto del permesso di costruire di una "media struttura di vendita" al dettaglio, sul presupposto della sua localizzazione quale localizzazione commerciale urbana non addensata I.1.

Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:

- 1 - Violazione di legge, grave contraddittorietà ed eccesso di potere nel riconoscimento quale localizzazione commerciale urbana non addensata L1. Illegittimità dell'autorizzazione e del permesso di costruire.
- 2 - Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata preventiva individuazione delle aree destinate al commercio al dettaglio ex L. R. 57 del 1977.
- 3 - Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata adozione delle norme procedurali ex art. 8, comma 4, d. lgs. 114/08.

Si costituivano l'Amministrazione intimata e il controinteressato chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza di questa sezione n. 561 del 3 luglio 2008, veniva respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Interveniva in giudizio la società Margherita spa, che confermava la avvenuta fusione per incorporazione della ricorrente, con relativo atto prodotto in copia, palesandosi, quindi, come successore a titolo universale nel processo (artt. 2504-bis c.c. e 111 c.p.c.); venivano, quindi, proposti motivi aggiunti, atteso che il Comune aveva prodotto in giudizio copia della delibera del consiglio comunale n. 4 del 6.2.2009, con la quale era avvenuta l'approvazione dei criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 4, comma 1, L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e alla DCR. n. 563-13414/99 e smi, di cui si rilevava, altresì, l'inammissibilità:

1 - Violazione di legge per palese contrasto con l'art. 8, comma 3, del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con l'art. 4, comma 1, L. R. 12 novembre 1999, n. 28, con la DCR. n. 563-13414/99 e smi e con la D.G.R. n. 42-29532/2000.

2 - Eccesso di potere per grave contraddittorietà e incoerenza nella individuazione delle localizzazioni commerciali.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2009, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che la ricorrente ha notificato al Comune ed alla Immobiliare Commerciale srl il presente ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'autorizzazione n. 7381 del 11.10.2007 e del permesso di costruire n. 25/07 del 15.10.2007, a seguito della produzione da parte

dei resistenti del provvedimento conclusivo del procedimento unico, emesso in data 15 ottobre 2007 dalla Struttura unica associata per le attività produttive del comune di Montegrosso d'Asti, provvedimento definitivo relativo alla richiesta di autorizzazione per la costruzione del centro commerciale oggetto della vicenda processuale.

Tale impugnazione si deve ritenere, a parere del Collegio, ammissibile in quanto la ricorrente ha avuto notizia dell'atto solamente in data 21.5.2008, attraverso la produzione in giudizio del provvedimento, e tale circostanza non è smentita dalle produzioni avverse.

Parimenti ammissibile è l'impugnazione proposta dalla società Margherita spa avverso la delibera del consiglio comunale n. 4 del 6.2.2009 (rilevante nel presente giudizio e non inammissibile come ritiene parte ricorrente, atteso la sua valenza provvedimentale, oggetto, infatti, di impugnazione e non avente mero valore documentale, che ne renderebbe preclusa la rilevanza nel processo ai sensi degli artt. 22 e 23 l. TAR), con la quale è avvenuta l'approvazione dei criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 4, comma 1, L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e alla DCR. n. 563-13414/99, atteso che la società predetta si deve ritenere successore a titolo universale nel processo (artt. 2504-bis c.c. e 111 c.p.c.).

Peraltro, tale impugnazione è ammissibile atteso che il ricorrente non ha avuto alcuna previa conoscenza della delibera in questione se non attraverso la produzione effettuata dal Comune, avvenuta in data 1.7.2009, circostanza non smentita da alcuna dimostrazione di spettanza delle controparti.

E' pur vero che, in termini generali, secondo una parte della giurisprudenza, la pubblicità mediante pubblicazione all'albo è rilevante per

la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti dei Comuni da parte di soggetti non direttamente contemplati dall'atto (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 settembre 2009, n. 2292).

Infatti, ai sensi dell'art. 124, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge; tale norma, che prevede una forma tipica di conoscenza, rileva tuttavia per la decorrenza dell'impugnazione degli atti degli Enti Locali da parte di soggetti non direttamente contemplati dall'atto poiché, ai sensi dell'art. 21, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la regola generale è quella per cui l'ultimo giorno della pubblicazione è il dies a quo del termine per impugnare nei casi in cui non sia richiesta la notifica individuale. Solo il termine per l'impugnazione degli atti che non richiedono una comunicazione o notificazione individuale e per i quali è prevista la pubblicazione, decorre, quindi, ai sensi dell'art. 21, l. n. 1034 del 1971, dal giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione, ovvero dalla data di esecutività degli stessi allorché questa risulti successiva a quella dell'ultimo giorno di pubblicazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 29 aprile 2009, n. 3596 e Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6578).

Tuttavia, in primo luogo, altra parte della giurisprudenza ha affermato che nel processo amministrativo, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione, è decisiva non tanto l'esistenza della pubblicazione dell'atto sulla G.U. o su albi comunque denominati, quanto la ricorrenza in concreto della piena conoscenza del medesimo da parte del soggetto interessato e la piena conoscenza, ai fini della valutazione dell'ammissibilità del gravame, che deve essere provata nei suoi riferimenti

temporali ad iniziativa della parte che eccepisce la tardività dell'impugnazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 6 febbraio 2009, n. 1267).

In ogni caso, poichè, la delibera del consiglio comunale n. 4 del 6.2.2009 con la quale è avvenuta l'approvazione dei criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 4, comma 1, L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e alla DCR. n. 563-13414/99, è atto regolamentare generale, destinato ad avere una concreta incidenza per effetto dell'atto o degli atti applicativi (nel caso di specie, il permesso di costruire e l'autorizzazione commerciale, già oggetto di impugnazione), l'eccezione non può ritenersi fondata.

Infatti, osta all'applicazione del principio della decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione dell'atto (per gli atti soggetti a pubblicazione), l'altro principio, assolutamente consolidato, per il quale le norme regolamentari, avendo natura generale ed astratta, vanno impugnate assieme all'atto applicativo, che radica la lesione degli interessi legittimi di cui sono portatori i destinatari delle stesse, a meno che, per il loro carattere concreto e specifico, non risultino idonee ad incidere direttamente nella sfera degli amministrati, siano essi soggetti singoli od enti esponenziali, nel qual caso dovranno essere oggetto di immediata impugnazione.

Nel caso di specie, in cui gli atti "applicativi" sono già stati emanati e sono già stati impugnati, non sarebbe neppure necessario estendere la presente impugnazione all'atto generale comunale sopravvenuto, atteso che, come detto, gli atti impugnati non sono applicativi del citato atto normativo sopravvenuto che, non potendo aver efficacia retroattiva, non può ripercuotersi sugli atti "applicativi" già impugnati.

Sempre in via preliminare si deve ancora ritenere non fondata l'eccezione

del Comune di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del PEC, quale strumento urbanistico esecutivo indispensabile per ottenere il rilascio del titolo edilizio, atteso che l'impugnazione è esperita con esclusivo riferimento agli aspetti attinenti al rilascio della autorizzazione commerciale, rispetto alla quale gli atti di tipo urbanistico edilizio appaiono meramente strumentali.

Infine, ancora in via preliminare, l'eccezione di carenza di interesse della società ricorrente, in quanto non intestataria di alcuna autorizzazione commerciale all'interno del medesimo comune, si deve ritenere non fondata.

Tale circostanza è stata tenuta presente dal Collegio in sede cautelare che, infatti, con ordinanza di questa sezione n. 561 del 3 luglio 2008, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, unicamente sul presupposto dell'insussistenza del *periculum in mora*, atteso che lo sviamento di clientela lamentato era circostanza ancora ipotetica con riguardo alla posizione del ricorrente, il quale non opera sul mercato di riferimento, ma percepisce unicamente il canone d'affitto dell'azienda condotta dal gestore, il quale è l'unico soggetto, allo stato, che opera sul predetto mercato; è stato quindi ritenuto che la risoluzione del contratto d'affitto d'azienda è circostanza attinente al diverso contesto dei rapporti civilistici tra le parti (ricorrente e gestore d'azienda) e, in ogni caso, non è situazione attuale né imminente.

Tuttavia, come detto, essa incide sotto il profilo del pregiudizio cautelare, ma non sotto quello, diverso, di una delle condizioni dell'azione, ovvero la legittimazione ad agire (ovvero l'interesse ad agire, in ipotesi).

Infatti, la ricorrente è titolare dell'azienda (non dei locali, ma questo è indifferente sotto il profilo dell'interesse commerciale), costituita dal punto

vendita al dettaglio di beni al consumo sita nel comune di Montegrosso, a poche centinaia di metri da quella in corso di realizzazione da parte della società controinteressata, ed è, pertanto portatrice dell'interesse a non veder pregiudicato il proprio interesse al massimo sfruttamento commerciale del punto vendita (inteso come azienda e non come proprietà dei locali) di cui è titolare, benché la gestione dell'azienda sia stata affidata ad altri con contratto d'affitto, di cui la titolare dell'azienda (la ricorrente) risulta documentalmente essere la locataria; il principale soggetto che ha interesse a tutelare l'avviamento del proprio punto vendita, e quindi in primo luogo le potenzialità commerciali dello stesso, è il proprietario del punto vendita medesimo (inteso come azienda), tenuto conto che, nella specie, è dedotto che le possibilità commerciali dello stesso subiscano contraccolpi negativi in relazione ai provvedimenti impugnati.

Nel merito, il Collegio preliminarmente deve rilevare altresì che la programmazione commerciale vigente ha operato una rigida classificazione della scala gerarchica dei Comuni in base alla quale ha dettato criteri vincolanti relativi alla individuazione delle possibili zone di insediamento commerciale che rendono possibile autorizzare medie e grandi strutture di vendita, zone che sono distinte in addensamenti e localizzazioni e per ciascuna delle quali (A1, A2, A3, A4, A5 – L1 ed L2) a seconda del livello gerarchico del Comune interessato, sono previste delle compatibilità territoriali dello sviluppo che fissano in maniera orientativa per le medie ed in maniera vincolata per le grandi strutture di vendita le dotazioni commerciali che possono essere assentite.

Per gli addensamenti commerciali A3, A4, le tabelle dell'art 13 della DCR 59/2006 fissano l'estensione minima del fronte stradale considerato ed anche l'estensione massima oltre l'ultimo esercizio esistente; per gli

addensamenti A5 solo la lunghezza minima del fronte stradale. Sempre la DCR 59/2006 con una delle innovazioni più importanti, ha fissato anche l'estensione massima della superficie territoriale delle localizzazioni L1 ed L2 sempre a seconda del livello gerarchico dei Comuni, definendo peraltro tale valore come inderogabile.

La medesima DCR 59/2006 si è fatta carico di prevedere le modalità con cui possono essere previste le localizzazioni di maggior impatto territoriale disponendo che una localizzazione L2 non possa essere prevista dal Comune se non previa concertazione con la Provincia competente il cui parere è sempre obbligatorio ed è vincolante nel caso la localizzazione sia superiore ad una ST di 40.000 mq. Tale possibilità di previsione è inoltre condizionata a concertazione con i Comuni

contermini facenti parte dell'area di programmazione commerciale prevista dalla medesima programmazione.

Nel caso della localizzazione L1 vi è la possibilità che la stessa possa essere oggetto di autoriconoscimento mediante mera indicazione dei criteri: cosicché tali zone di insediamento commerciale possono essere legittimamente riconosciute in sede di istruttoria delle singole istanze di autorizzazione commerciale. Si tratta di aree che hanno una estensione possibile variabile dal massimo di 45.000 mq. per il polo metropolitano al minimo di 10.000 mq per i Comuni minori. Si tratta di ambiti di insediamento commerciale che rientrano quindi tutti nella definizione di una dotazione di 4.000 mq di superficie lorda di pavimento e che vengono dalla variante proposta assegnati alla competenza del PTCP, mentre potrebbero essere oggetto di autoriconoscimento nel corso della procedura autorizzativa.

Sempre la DCR 59/2006 si è posta il problema della programmazione delle dotazioni viabilistiche necessarie prevedendo lo strumento del PUC, Progetto Unitario di Coordinamento, che nel caso degli addensamenti A5 è da approvarsi prima del riconoscimento stesso della zona di insediamento commerciale previo obbligatorio parere della Provincia; nel caso delle localizzazioni L2 è approvato dal Comune dopo il riconoscimento, sempre previo parere obbligatorio della Provincia. Dunque sono già dettate norme rigorose per la valutazione degli effetti di natura sovracomunale che sono implicati da tali ambiti di insediamento.

Nel caso di specie, il problema posto da parte ricorrente riguarda la possibilità di riconoscere, nell'area ove è previsto l'insediamento, una Localizzazione commerciale urbana non addensata di tipo L1 secondo il disposto degli art. 14 e 30 della Deliberazione del Consiglio Regionale 24 marzo 2006, n. 59-10831.

Viene in rilievo, al proposito, l'art. 14, comma 4, lett. a), della Deliberazione Regionale in tema di criteri di urbanistica commerciale, che si compone di una parte descrittiva e di una parte precettiva, che impone i parametri di individuazione della predetta localizzazione L1.

Le zone L1, secondo l'anzidetta disposizione regolamentare, sono Individuabili attraverso i seguenti parametri:

- 1) Essere ubicate in prossimità di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso;
- 2) Numerosità del nucleo residenziale verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza.

La norma indica specificamente i parametri da verificare nel prospetto 4 incluso nel predetto art. 14), parametri che non vengono contestati dal ricorrente, che, infatti, limita la sua censura alla contestazione circa

l'assenza, nell'area, della qualità di area totalmente interclusa nel tessuto residenziale, qualità, come detto non cogente, ma descrittiva.

Peraltro, il successivo art. 30 prevede espressamente che la localizzazione L1 sia riconosciuta in aree urbane aventi destinazione commerciale, escludendosi, quindi, che sia indispensabile la totale interclusione nel tessuto residenziale.

Dalla verifica eseguita dalla controinteressata al fine del rilascio dell'autorizzazione sono risultati esistenti i parametri indicati in tabella; tale verifica è stata condivisa dall'Amministrazione senza che, nel presente ricorso, siano state contestati, come detto, i parametri indicati dalla norma.

In altre parole, l'espressione "area totalmente interclusa nel tessuto residenziale" sta semplicemente a significare, alla luce dell'indicazione analitica dei parametri necessari perché sussista un'area L1, che tale area si trovi all'interno del centro abitato e che sia inserita nel tessuto urbanistico; l'espressione "residenziale" non è da intendersi in senso prettamente urbanistico come destinato alla residenza, bensì, in generale, come area che, senza avere i caratteri della unitarietà ed omogeneità tipici degli addensamenti commerciali, è pur sempre area che fa parte del centro abitato (L1), oppure che si trova in prossimità del "tessuto residenziale urbano", in quanto può essere anche all'esterno del centro abitato (L2).

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 1 e doc. 7 e 8 PA resistente) l'area urbanistica nella quale è stata rilasciata l'autorizzazione commerciale impugnata è qualificata come D.C.1 dallo strumento urbanistico vigente, ovvero area a vocazione mista commerciale-artigianale; si tratta di area posta al confine del centro abitato, ma circondata da aree di completamento, tutte a carattere misto

residenziale/produttivo/commerciale, come emerge dall'esame della planimetria dell'area interessata (cfr. doc. 7 PA resistente), nella quale i fabbricati con destinazione artigianale-produttiva sono colorati in giallo, mentre quelli con destinazione residenziale sono colorati in verde.

Inoltre, si deve rilevare che il centro storico, più precisamente la Chiesa intorno alla quale si è sviluppato il centro abitato di Montegrosso, dista circa 500-600 metri dall'area dell'insediamento commerciale in questione, come è evidente dalla lettura delle predette planimetrie e come risulta non contestato neppure da parte ricorrente.

Infine, è irrilevante la circostanza secondo cui, in sede di richiesta di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, la controinteressata avesse formulato domanda di riconoscimento di localizzazione L2, poiché in tale sede l'Amministrazione comunale si è limitata a valutare esclusivamente i profili urbanistici, demandando al momento del rilascio del titolo edilizio ogni valutazione in ordine al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

In questa seconda fase, l'Amministrazione ha esaminato quanto la controinteressata ha proposto, cioè la domanda di riconoscimento di localizzazione commerciale L1.

Pertanto, i primi due motivi di ricorso sono infondati.

Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, il motivo di illegittimità del mancato adeguamento da parte dell'Amministrazione comunale dello strumento urbanistico alle previsioni di cui alla legge Regionale n. 28/1999, ovvero l'identificazione delle aree e degli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, nonché degli impianti di commercializzazione all'ingrosso non può ritenersi fondato.

La deliberazione del Consiglio regionale n. 563/1999, come

successivamente modificata, prescrive che i Comuni adeguino i propri piani regolatori alla nuova normativa, individuando e definendo in dettaglio sia gli addensamenti che le localizzazioni, ma pone una disciplina transitoria: fino a quando non siano in tutto o in parte espressamente individuate e normate dallo strumento urbanistico, esse sono riconosciute in sede di istruttoria delle domande di autorizzazione commerciale, dei permessi di costruire e delle denunce di inizio attività, per le medie e grandi strutture di vendita, purché naturalmente si sia in presenza di destinazione d'uso commerciale ex art. 30, comma 2, della deliberazione Consiglio regionale n. 563/1999 e successive modificazioni, in base al c.d. principio dell'autoriconoscimento.

Anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata adozione delle norme procedurali previste dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 114/1998, è infondato, atteso che l'Amministrazione ha fatto applicazione, nel procedimento in esame, delle norme procedurali di cui alla l. n. 241/1990 in relazione sia alla partecipazione che all'accesso; l'art. 8, comma 4, peraltro, è norma che consente all'Amministrazione la possibilità di introdurre una disciplina procedimentale di dettaglio rispetto a quella già contenuta nella legge 241 del 1990, ma non impone nessun obbligo in tal senso, non essendo prevista alcuna conseguenza nel caso in cui l'ente locale non si sia avvalso di tale possibilità.

Infine, sono parimenti infondati i motivi aggiunti proposti contro la delibera del consiglio comunale n. 4 del 6.2.2009, con la quale è avvenuta l'approvazione dei criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 4, comma 1, L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e alla DCR. n. 563-13414/99; il primo di essi, infatti, riguarda l'ipotizzata violazione dell'art. 14 della DCR in relazione ai requisiti che deve

possedere l'area L1, oggetto dell'atto autorizzatorio contestato, violazione non sussistente, come già argomentato più sopra.

Il secondo si sostanzia nella contraddittorietà ed incoerenza nella individuazione delle localizzazioni commerciali, sostenuta poiché il Comune ha ritenuto di riconoscere, a non molta distanza dalla localizzazione L1 in discussione, una localizzazione L2 che riguarda proprietà di terzi. La normativa regolamentare regionale, tuttavia, non impone alcuna distanza tra localizzazioni di tipo L1 ed L2; la compresenza, a poca distanza, delle due localizzazioni dipende dall'inserimento dell'area, ove è situata la prima, dalla perimetrazione del nucleo urbano, dal suo inserimento in un tessuto di tipo residenziale, e dalla collocazione della seconda fuori dalla perimetrazione del centro abitato ed in area perimetrale rispetto al tessuto residenziale.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario, Estensore

Richard Goso, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

